



**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**

**CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA**  
**SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE**

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

[ancona@guardiacostiera.it](mailto:ancona@guardiacostiera.it) – [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

**ORDINANZA N. 21/ 2010**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,**

- VISTO** il foglio n. 06.03.04/14163 in data 15.04.2010 dell'Ufficio Locale Marittimo di Numana con il quale viene richiesta la modifica dell'Ordinanza n. 59/83;
- VISTA** l'articolo 6 comma 7 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare la suddetta Ordinanza a seguito dell'installazione da parte del Comune di Numana di una sbarra di accesso con apertura mediante sistema automatizzato badge;
- VISTI** gli articoli 30, 31 e 1174 Cod. Nav. e 59 del relativo Regolamento Esecuzione;

**ORDINA**

**Articolo 1.**

Tutti gli autoveicoli, per accedere nel porto di Numana, devono essere muniti di apposita autorizzazione/badge rilasciato al proprietario del veicolo dal Comune di Numana.

Detta autorizzazione/badge è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

Possono liberamente accedere in porto le autovetture con targhe o contrassegni di Stato, del Corpo Diplomatico, dei Servizi di Pubblica Assistenza e le autovetture in servizio di pubblico noleggio (taxi), nonché quelle in possesso del contrassegno del Ministero dei Trasporti e della Navigazione autorizzante l'ingresso in tutti i porti nazionali.

**Articolo 2.**

L'Autorità marittima si riserva la facoltà di sospendere, per contingenti necessità di ordine pubblico e di sicurezza del traffico portuale, l'accesso in porto anche alle autovetture munite di autorizzazione/badge.

**Articolo 3.**

Nell'ambito portuale di Numana la velocità massima consentita a tutti i veicoli è di 20 Km/h.

#### **Articolo 4.**

Nell'ambito portuale di Numana è vietato il parcheggio dei veicoli al di fuori delle aree espressamente destinate opportunamente indicate con segnaletica verticale e/o orizzontale.

#### **Articolo 5.**

All'interno dell'area portuale sarà applicato, per le violazioni relative al divieto di sosta, l'articolo 1174 comma 2 del Codice della Navigazione, per tutte le altre fattispecie di violazione sarà applicato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il Codice della Strada.

A tal fine è definita area portuale (vedasi stralcio planimetrico allegato):

- a) l'area delimitata da segnaletica orizzontale di colore giallo, avente un'ampiezza di metri 7 dal ciglio banchina;
- b) la zona a nord-est del porto, delimitata da segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo, riservata alla sosta delle imbarcazioni e delle attrezzature necessarie alla loro movimentazione.

#### **Articolo 6.**

Il Comune di Numana curerà l'installazione e la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, in conformità delle norme del Codice della Strada e della presente Ordinanza.

#### **Articolo 7.**

L'ordinanza n. 59/1983 in data 17.06.1983 è abrogata;

#### **Articolo 8.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 21.04.2010

**F.to IL COMANDANTE**  
**C.A. (CP) Antonio PASETTI**

